# REGOLAMENTO (CE) N. 759/95 DELLA COMMISSIONE

## del 3 aprile 1995

## che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 743/95 [6];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 31 marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[5] GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.
[6] GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 78.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 3 aprile 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

*(ECU / 100 kg)*

| Codice NC | Importo del prelievo (3) |
|---|---|
| 1701 11 10 | 37,95 (1) |
| 1701 11 90 | 37,95 (1) |
| 1701 12 10 | 37,95 (1) |
| 1701 12 90 | 37,95 (1) |
| 1701 91 00 | 48,78 |
| 1701 99 10 | 48,78 |
| 1701 99 90 | 48,78 (2) |

(1) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

(2) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(3) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.